COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58

	Oggetto		
Referto di pubblicazione N. 190 Reg. Pubbl.	Modifica regolamento per la valutazione ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate, approvato con delibera di G.C. n. 185/2003 L'anno duemilaquattro addì tredici del mese di aprile ore 12,30 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.		
Io sottoscritto certifico che copia della			
presente delibera è stata affissa all'albo			
pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.	Claudio Luca Sindaco X		
IL MESSO COMUNALE	Bordin Massimo Assessore X		
	Tasinato Omar Assessore X		
Certificato di esecutività	Valandro Massimo Assessore X		
Si certifica che la presente delibera, nei	Tibaldi Giampaolo Assessore X		
sprimi dieci giorni di pubblicazione non ha	Fornaro Ciro Assessore X		
2.7 APR. 2004			
in data	Assiste alla seduta il Dott. Sergio Mariano, Segretario Comunale.		
27 APR. 2004	Il Dott. Luca Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la		
IL SEGRETARID SENERALE	presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.		
	IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Laca Claudio) (Dott. Sergio Mariano)		

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione comunale con deliberazione C.C. n. 49 in data 17.12.2002 ha approvato il Regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con i quali disciplinare l'ambito di azione ed i principi generali di riferimento per la concessione di prestazioni economiche agevolate a nuclei familiari aventi diritto;

PRECISATO che tale regolamento definisce gli ambiti di intervento in attuazione dei decreti legislativi 109/1988, 130/2000, integrati con DPCM n. 221/1999, n. 305/1999 e 242/2001 nonché del D.M. n. 396 e successive modifiche ed integrazioni;

RESO NOTO che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 18.11.2003 si è altresì provveduto all'approvazione del "Regolamento per la valutazione della situazione economica degli utenti per la determinazione del livello di partecipazione ai costi dei servizi e prestazioni economiche agevolate erogate dal Comune di Montegrotto Terme";

RICHIAMATO il principio espresso dall'art. 34 del regolamento approvato con la suddetta D.G.C. 185/2003, che stabilisce che non possono essere concesse agevolazioni per importi superiori ai limiti previsti dai rispettivi stanziamenti di bilancio;

VISTO altresì il principio enunciato dall'art. 3 comma 3 del medesimo regolamento, il quale sancisce che l'intervento del Comune, nei confronti dei nuclei familiari svantaggiati, può solo essere integrativo e non sostitutivo, rispetto alle obbligazioni finanziarie da questi assunte;

RISCONTRATA, all'atto dell'applicazione ai casi concreti, la manifesta contradditorietà tra i principi sopra richiamati e il contenuto degli art. 21 e 22, titolo VI "Interventi economici per l'inserimento di anziani e disabili in strutture protette" del regolamento stesso;

VERIFICATO, infatti, che l'art. 22 prevede per gli utenti che percepiscono la pensione minima I.N.P.S. e con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente, riferito al nucleo, fino ad € 6.714,00, l'esenzione totale dal pagamento delle rette per il ricovero, ponendo la spesa a completo carico del Comune;

VALUTATO che le ulteriori ipotesi previste dai medesimi artt. 21 e 22 comporterebbero comunque un insostenibile e immotivato aggravio dei costi a carico del bilancio comunale;

RILEVATO altresì che l'attuazione del disposto degli artt. 21 e 22 del regolamento citato potrebbe creare dei casi di incompleta copertura della differenza tra l'importo della retta e le risorse finanziarie disponibili all'utente per il pagamento della retta;

RITENUTO pertanto opportuno e urgente riformulare i menzionati artt. 21 e 22, così come segue:

Art. 21 - Intervento a supporto degli oneri di inserimento

1. L'intervento del Comune a sostegno delle spese per l'inserimento dei predetti soggetti in struttura protetta avviene a seguito di apposita istanza presentata dall'interessato, dal tutore, dal curatore, dai figli, dai genitori, dal coniuge o da un familiare esterno al

nucleo di appartenenza. L'istanza andrà presentata su specifica modulistica. Alla stessa dovrà essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica valida ai fini I.S.E.E., dell'assistito.

- 2. Preliminare ad un intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale a supporto degli oneri di inserimento del soggetto in struttura protetta, è in ogni caso l'accertamento e la valutazione della capacità contributiva alla spesa dei soggetti tenuti per legge al mantenimento dell'assistito, così come previsto dall'art. 8 del presente regolamento. Attraverso l'I.S.E.E. dell'interessato verrà verificato l'eventuale possesso di patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie) che dovrà essere utilizzato per il pagamento della retta.
- 3. Annualmente dovrà essere ripresentata la dichiarazione sostitutiva unica della persona inserita e ne verrà rivalutata la situazione reddituale e patrimoniale.
- 4. La decisione relativa alla scelta dell'istituto o della struttura protetta di riferimento dovrà necessariamente essere correlata alle indicazioni assunte in sede di U.O.D. per il caso di specie.

Art. 22 – Definizione della quota di intervento

- 1. Il Comune interviene nell'integrazione della retta solamente qualora l'interessato, partecipando con tutte le proprie risorse economiche (compresi eventuali introiti non imponibili IRPEF quali ad esempio l'indennità di accompagnamento), ad esclusione di una quota pari ad € 100,00 mensili, oltre alla tredicesima mensilità che vengono concessi al cittadino per il sostenimento delle spese personali, non riesca a far fronte all'intero pagamento della retta, anche verificata l'eventuale capacità di partecipazione alla spesa da parte dei familiari tenuti agli alimenti (individuati dagli artt. 433 e seguenti del C.C.).
- 2. Nel caso di anziani soli, senza parenti tenuti agli alimenti, che possiedano immobili di proprietà, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può intervenire nell'integrazione della retta, a condizione che il beneficiario accetti espressamente di:
 - concedere in comodato al Comune gli immobili di proprietà, lasciando al Comune stesso la possibilità di disporne per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;
 - costituire a favore del Comune diritto di usufrutto su immobile. Il Comune alla morte del beneficiario, qualora non si sia verificata l'estinzione del credito, avrà diritto alla prosecuzione dell'usufrutto per un periodo massimo di trenta anni complessivi, come previsto dall' art. 979 del C.C..

Il beneficiario potrà altresì donare, per spirito di liberalità, la sua proprietà al Comune. Qualora l'utente diventasse beneficiario dell'indennità di accompagnamento, questa, insieme ai relativi arretrati, concorrerà a formare il reddito complessivo a disposizione del degente per il pagamento della retta.

In caso di decesso dell'anziano o disabile ricoverato, la quota residua di pensione, già di competenza del deceduto e non riscossa, viene incamerata da Comune di Montegrotto Terme. Tale incameramento potrà essere disposto nei soli casi in cui l'interessato sia stato ricoverato per un periodo superiore a tre mesi. L'interessato o il richiedente l'integrazione della retta dovranno sottoscrivere specifica dichiarazione di essere a conoscenza del contenuto del presente paragrafo e di accettarlo.

Per situazioni di grave disagio socio sanitario, opportunamente segnalate attraverso apposita relazione dell'Assistente Sociale, che non trovino pieno ed effettivo riscontro nella procedura di determinazione dell'intervento integrativo comunale, la Giunta comunale potrà, valutando caso per caso, assumere specifici provvedimenti di concessione dell'integrazione in deroga al presente regolamento;

RISCONTRATO altresì un mero errore di trascrizione dattilografica, al titolo V "Servizio di accompagnamento per anziani, minori e disabili", art. 19, comma 1, ove il costo del servizio stesso è stato inavvertitamente definito in € 0,50 al chilometro, mentre la tariffa attualmente in vigore, definita con il Regolamento "Progetto di Assistenza Globale e Protezione-Promozione della salute rivolto ai cittadini di Montegrotto Terme", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 24.03.1998, ammonta ad € 0,05 al chilometro;

VALUTATO, pertanto, di modificare il comma 1, art. 19, titolo V del medesimo regolamento, sostituendo l'importo di € 0,50 al chilometro con quello di € 0,05;

RICORDATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 13.12.2001 è stato approvato il protocollo d'intesa fra i Comuni di Montegrotto Terme, Abano Terme e Torreglia, per la realizzazione del piano triennale inerente i progetti per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 285/1997, nell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio Sanitario n° 5;

RISCONTRATO che i suddetti progetti comprendevano la prosecuzione del Servizio Nido Mattino presso il Centro Infanzia di Via Caposeda n. 2 a Montegrotto Terme;

DATO ATTO che, con nota del Comune di Abano Terme, Prot. Gen. n. 18316 del 24.07.2003, è stato formalizzato l'accordo per l'individuazione dei criteri omogenei di applicazione dell'I.S.E.E. alle rette di frequenza del suddetto servizio da parte degli utenti dei tre Comuni;

EVIDENZIATO che il citato accordo prevede una contribuzione corrispondente all'1% della certificazione I.S.E.E. relativa al nucleo familiare "estratto", con un limite massimo di €210,00 corrispondente ad una soglia I.S.E.E. di €21.000,00;

RILEVATO che l'art. 28 del regolamento I.S.E.E. approvato con delibera G.C. 185/2003, "Prestazioni agevolate relative alla frequenza del nido mattino", omette la trascrizione del suddetto tetto massimo e valutato che, in questo modo, la retta potrebbe potenzialmente raggiungere soglie anche molto elevate, tali da costringere taluni utenti a rinunciare al servizio;

RAVVISATO, pertanto, di modificare altresì l'art. 28, comma 2, del regolamento in oggetto, come segue:

2. La partecipazione alla spese da parte del nucleo familiare del minore iscritto al nido mattino è definita sulla base della seguente tabella:

Indicatore Isee	I° figlio	то
Sino a € 2.500,00	Esenzione	II° o più figli
Per Isee superiore a &	Inon del 1	Esenzione Isee del nucleo estratto
	(maltinl:	(moltiplicato per 1%)
fino ad una coatia	11 69 -	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

fino ad una soglia massima di € 210,00, corrispondente ad un valore I.S.E.E. di € 21.000,00;

VALUTATO di integrare il regolamento I.S.E.E. di cui alla delibera G.C. 185/2003, prevedendo la possibilità di concedere prestiti sull'onore ai cittadini, allo scopo di sostenere le responsabilità individuali e valorizzare l'autonomia finanziaria dei nuclei

familiari, cercando in tal modo di ridurre il numero delle sovvenzioni economiche concesse a fondo perduto;

CONSIDERATO che detti prestiti sono contemplati dai principi generali stabiliti dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art. 16, comma 4°;

RITENUTO, pertanto, di integrare il regolamento I.S.E.E. con il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 12 bis - Prestiti sull'onore

1. Qualora lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto all'interessato i mezzi previdenziali o assistenziali, ovvero altre entrate cui egli abbia diritto, o infine il richiedente abbisogni di una risposta immediata e consistente e dimostri di poter far fronte all'impegno di restituzione, si potrà procedere alla concessione di prestiti senza interessi concordando tempi e modalità del rimborso, dando atto che l'importo concedibile non potrà comunque essere superiore a € 1.500,00;

2. La concessione del prestito avviene nell'ambito di un progetto di aiuto elaborato dal Servizio Sociale comunale. Detto progetto viene formalizzato in un contratto sottoscritto dalle parti e definirà i tempi di restituzione, che non potranno, di norma,

essere superiori ad anni due.

3. Il progetto di intervento deve inoltre prevedere verifiche in itinere, nell'ambito delle quali il Servizio Sociale potrà prevedere la rinegoziazione dei termini di restituzione del prestito.

În caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'Amministrazione comunale

provvederà al loro recupero coattivo.

DATO ATTO che le disposizioni contenute nel suddetto articolo 12 bis verranno applicate à decorrère dall'esercizio finanziario 2005, previa istituzione di specifici Capitoli di bilancio per l'erogazione e per l'introito delle somme concesse a titolo di prestito sull'onore;

ACQUSITI i pareri espressi in conformità all'art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione palese, unanime e favorevole

DELIBERA

di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, gli artt. 21 e 22, titolo VI di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, gli artt. 21 e 22, titolo VI di Interventi economici per l'inserimento di anziani e disabili in strutture protette", del "Regolamento per la valutazione della situazione economica degli utenti per la determinazione del livello di partecipazione ai costi dei servizi e prestazioni economiche agevolate erogate dal Comune di Montegrotto Terme", approvato con delibera G.C. 185/2003, di cui si riporta di seguito il testo rinnovato:

Art 21 - Intervento a supporto degli oneri di inserimento

1. L'intervento del Comune a sostegno delle spese per l'inserimento dei predetti soggetti in struttura protetta avviene a seguito di apposita istanza presentata dall'interessato, dal tutore, dal curatore, dai figli, dai genitori, dal coniuge o da un familiare esterno al nucleo di appartenenza. L'istanza andrà presentata su specifica

modulistica. Alla stessa dovrà essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica valida ai fini I.S.E.E., dell'assistito.

- 2. Preliminare ad un intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale a supporto degli oneri di inserimento del soggetto in struttura protetta, è in ogni caso l'accertamento e la valutazione della capacità contributiva alla spesa dei soggetti tenuti per legge al mantenimento dell'assistito, così come previsto dall'art. 8 del presente regolamento. Attraverso l'I.S.E.E. dell'interessato verrà verificato l'eventuale possesso di patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie) che dovrà essere utilizzato per il pagamento della retta.
- 3. Annualmente dovrà essere ripresentata la dichiarazione sostitutiva unica della persona inserita e ne verrà rivalutata la situazione reddituale e patrimoniale.
- 4. La decisione relativa alla scelta dell'istituto o della struttura protetta di riferimento dovrà necessariamente essere correlata alle indicazioni assunte in sede di U.O.D. per il caso di specie.

Art. 22 - Definizione della quota di intervento

- 1. Il Comune interviene nell'integrazione della retta solamente qualora l'interessato, partecipando con tutte le proprie risorse economiche (compresi eventuali introiti non imponibili IRPEF quali ad esempio l'indennità di accompagnamento), ad esclusione di una quota pari ad € 100,00 mensili, oltre alla tredicesima mensilità che vengono concessi al cittadino per il sostenimento delle spese personali, non riesca a far fronte all'intero pagamento della retta, anche verificata l'eventuale capacità di partecipazione alla spesa da parte dei familiari tenuti agli alimenti (individuati dagli artt. 433 e seguenti del C.C.).
- 2. Nel caso di anziani soli, senza parenti tenuti agli alimenti, che possiedano immobili di proprietà, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può intervenire nell'integrazione della retta, a condizione che il beneficiario accetti espressamente di:
 - concedere in comodato al Comune gli immobili di proprietà, lasciando al Comune stesso la possibilità di disporne per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;
 - costituire a favore del Comune diritto di usufrutto su immobile. Il Comune alla morte del beneficiario, qualora non si sia verificata l'estinzione del credito, avrà diritto alla prosecuzione dell'usufrutto per un periodo massimo di trenta anni complessivi, come previsto dall' art. 979 del C.C..

Il beneficiario potrà altresì donare, per spirito di liberalità, la sua proprietà al Comune.

Qualora l'utente diventasse beneficiario dell'indennità di accompagnamento, questa, insieme ai relativi arretrati, concorrerà a formare il reddito complessivo a disposizione del degente per il pagamento della retta.

In caso di decesso dell'anziano o disabile ricoverato, la quota residua di pensione, già di competenza del deceduto e non riscossa, viene incamerata da Comune di Montegrotto Terme. Tale incameramento potrà essere disposto nei soli casi in cui l'interessato sia stato ricoverato per un periodo superiore a tre mesi. L'interessato o il richiedente l'integrazione della retta dovranno sottoscrivere specifica dichiarazione di essere a conoscenza del contenuto del presente paragrafo e di accettarlo.

3. Per situazioni di grave disagio socio sanitario, opportunamente segnalate attraverso apposita relazione dell'Assistente Sociale, che non trovino pieno ed effettivo

riscontro nella procedura di determinazione dell'intervento integrativo comunale, la Giunta comunale potrà, valutando caso per caso, assumere specifici provvedimenti di concessione dell'integrazione in deroga al presente regolamento;

- 2) di dare atto che è stato riscontrato un mero errore materiale di trascrizione dattilografica nel medesimo regolamento, al titolo V "Servizio di accompagnamento per anziani, minori e disabili", art. 19, comma 1, e conseguentemente di modificare il costo del servizio da € 0,50 al chilometro, ad € 0,05 al chilometro;
- 3) di apportare la seguente modifica al Titolo VIII, art. 28 "Prestazioni agevolate relative alla frequenza del nido mattino", comma 2, del regolamento in oggetto:
 - 2. La partecipazione alla spese da parte del nucleo familiare del minore iscritto al nido mattino è definita sulla base della seguente tabella:

Indicatore Isee	I° figlio	II° o più figli
Sino a € 2.500,00	Esenzione	Esenzione
Per Isee superiore	Isee del nucleo estratto	Isee del nucleo estratto
a € 2.500,00	(moltiplicato per 1%)	(moltiplicato per 1%)

fino ad una soglia massima di € 210,00, corrispondente ad un valore I.S.E.E. di € 21.000,00;

4) di integrare il regolamento I.S.E.E. con il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 12 bis – Prestiti sull'onore

- 1. Qualora lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto all'interessato i mezzi previdenziali o assistenziali, ovvero altre entrate cui egli abbia diritto, o infine il richiedente abbisogni di una risposta immediata e consistente e dimostri di poter far fronte all'impegno di restituzione, si potrà procedere alla concessione di prestiti senza interessi concordando tempi e modalità del rimborso, dando atto che l'importo concedibile non potrà comunque essere superiore a £ 1.500,00;
- 2. La concessione del prestito avviene nell'ambito di un progetto di aiuto elaborato dal Servizio Sociale comunale. Detto progetto viene formalizzato in un contratto sottoscritto dalle parti e definirà i tempi di restituzione, che non potranno, di norma, essere superiori ad anni due.
- 3. Il progetto di intervento deve inoltre prevedere verifiche in itinere e la produzione di una relazione conclusiva. Nell'ambito di tali verifiche il Servizio Sociale potrà prevedere la rinegoziazione dei termini di restituzione del prestito.
- 4. In caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'Amministrazione comunale provvederà al loro recupero coattivo;

di dare atto che le disposizioni contenute nel suddetto articolo 12 bis verranno applicate a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, previa istituzione di specifici Capitoli di bilancio per l'erogazione e per l'introito delle somme concesse a titolo di prestito sull'onore.

Con successiva e separata votazione palese, unanime e favorevole, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale nº 58

del 13.04.2004

Oggetto: modifica regolamento per la valutazione ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate, approvato con delibera G.C. nº 185/2003.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

PARERE FAVOREVOLE

• in ordine alla regolarità tecnica.

Montegrotto Terme 13 APR, 2004

Il Responsabile del Servizio

in ordine alla regolarità contabile.

Montegrotto Terme 13 APR. 2004

Il Responsabile del Servizio